

## CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

### **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E SERVIZI ACCESSORI DELLE MACCHINE OPERATRICI AEROPORTUALI DEGLI AEROPORTI DI BARI, BRINDISI, FOGGIA E GROTTAGLIE (TA)**

#### **Art. 1 - Definizioni**

Nel testo del presente Capitolato Tecnico il termine “AdP” designa la società di gestione Aeroporti di Puglia S.p.A., il termine “Appaltatore” designa la ditta aggiudicataria dell’appalto ed il termine “Servizio” indica il servizio oggetto della presente procedura.

#### **Art. 2 - Oggetto dell’appalto**

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi dell’Appaltatore, nonché gli ulteriori servizi specificati nel presente capitolato. Il parco mezzi oggetto di gestione manutentiva, nella sua composizione attuale, è riepilogato nell’Allegato A al presente capitolato.

L’appalto, in particolare, ha per oggetto i servizi come di seguito indicati:

- Manutenzione ordinaria programmata del parco mezzi di AdP;
- Manutenzione straordinaria del parco mezzi di AdP;
- Interventi straordinari su richiesta del parco mezzi AdP e di terzi;
- Noleggio macchine operatrici aeroportuali.

Per servizi di manutenzione ordinaria programmata si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di seguito indicate:

- controllo dei livelli (acqua, batterie, olio motore, olio cambio, olio differenziale, sistemi pneumatici, controllo sistema frenante, controllo batterie, controllo motore, cinghie, trasmissione, candele, ecc.);
- controllo pressione pneumatici e stato d’usura;
- controllo impianto elettrico e luci;
- altri controlli connessi alla tipologia del mezzo ed in conformità a quanto previsto dalla casa costruttrice ed ai sensi di legge e comunque tali da garantire la perfetta efficienza del mezzo in ogni momento;
- messa in carica quotidiana dei mezzi elettrici;
- lavaggio (carrozzeria e motore) e pulizia mezzi.

Viene ricondotta alla attività di manutenzione ordinaria anche la sostituzione di quelle parti o componenti del mezzo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, pneumatici, ecc.).

Per servizi di manutenzione straordinaria si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di seguito indicate:

- ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento

della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.), ad esclusione delle riparazioni su richiesta derivanti da sinistro e atti vandalici.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire l'effettuazione di interventi straordinari su richiesta, ivi inclusi quelli derivanti da sinistro e/o atti vandalici, relativamente al parco mezzi AdP o a mezzi di società terze (operanti presso gli scali pugliesi), presso i quattro scali pugliesi, anche ove questo comporti trasferte non programmate del personale dell'Appaltatore ai fini dell'effettuazione dell'intervento.

Detta trasferta straordinaria su richiesta di AdP, presso gli scali di Brindisi, Foggia e Grottaglie, verrà retribuita sulla base della tariffa oraria di euro 30,00/h.

Resta in ogni caso inteso che, nelle ipotesi di interventi ordinari, straordinari e su richiesta che comportino l'utilizzo di pezzi di ricambio il cui costo unitario superi i 100,00 euro, il relativo approvvigionamento - ove non causato da negligenza o errore dell'Appaltatore o da quest'ultimo non effettuato a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni di cui al presente Capitolato Tecnico - sarà effettuato a cura e spese di AdP, mentre il relativo intervento di riparazione/manutenzione per la messa in esercizio del mezzo rimarrà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà altresì fornire, su richiesta, un servizio di noleggio di macchine operatrici aeroportuali presso i quattro scali pugliesi.

Con riferimento all'attività di noleggio, si precisa che le macchine operatrici aeroportuali dovranno essere disponibili presso l'officina/centro assistenza installato dall'Appaltatore presso l'aerostazione di Bari ed utilizzabili presso i quattro scali pugliesi in conformità alle schede di manutenzione previste dalla casa costruttrice. Sono di seguito elencate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le macchine operatrici relative al servizio di noleggio:

- Trattori
- Autoscala
- Air Starter Unit (ASU)
- Ground Power Unit (GPU)

Detto servizio di noleggio verrà retribuito secondo i tariffari stabiliti da Aeroporti di Puglia ed indicati nell'Allegato B al presente capitolato tecnico.

### **Art. 3 - Pianificazione delle attività di manutenzione**

L'Appaltatore dovrà definire, congiuntamente ad AdP, le modalità organizzative del servizio di manutenzione ordinaria programmata, predisponendo un cronoprogramma (organizzato per ore di servizio e/o chilometraggio) relativo ad ogni singolo mezzo.

Per ciascun mezzo dovrà inoltre essere redatta una apposita scheda che dovrà indicare le ore di servizio e/o il chilometraggio di programmazione degli interventi, le scadenze relative ai controlli periodici con relativa data di effettuazione. Detta scheda dovrà altresì indicare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con relativa descrizione (individuazione guasto, pezzi di ricambio, ecc.), in conformità alle schede di manutenzione previste dalle case costruttrici.

I servizi di manutenzione straordinaria verranno eseguiti su richiesta del Capo Scalo AdP.

### **Art. 4 - Tempistiche di esecuzione degli interventi straordinari su richiesta**

L'intervento avverrà su chiamata telefonica del Capo Scalo AdP, e comporta una verifica in loco entro il termine massimo di 30 minuti dalla chiamata per lo scalo di Bari e di due ore dalla chiamata per gli scali di Brindisi, Foggia e Grottaglie, la valutazione sommaria dell'intervento

da eseguirsi e delle cause che lo hanno determinato nonché la riparazione in loco, ove possibile, del mezzo guasto o incidentato.

Si precisa inoltre che, con riferimento agli interventi straordinari su richiesta, il relativo trasporto del mezzo guasto o incidentato presso l'officina/centro assistenza dello scalo di Bari, ove necessario, sarà da effettuarsi a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, nei casi in cui non sia possibile effettuare la riparazione in loco presso i quattro scali pugliesi entro un termine massimo di 5 ore dalla verifica in loco a seguito della chiamata, dovrà comunicare per le vie brevi e/o a mezzo fax, la tempistica per la riconsegna in servizio del mezzo.

Ad avvenuta riparazione e, in ogni caso, all'atto della riconsegna in servizio del mezzo, l'Appaltatore è tenuto a consegnare al Capo Scalo AdP copia aggiornata e sottoscritta della relativa scheda di manutenzione, riportante i seguenti dati di base:

- ✓ nome e cognome del tecnico/i che ha effettuato l'intervento
- ✓ data dell'intervento
- ✓ tipologia dell'intervento effettuato e parti sostituite
- ✓ firma del tecnico/i che ha effettuato l'intervento
- ✓ firma dell'incaricato del committente per la presa in consegna.

Nell'eventualità che la macchina operatrice sia unico esemplare, l'intervento straordinario necessario per la messa in esercizio del mezzo dovrà essere eseguito con urgenza, entro le 24 ore in considerazione dell'entità del danno. I costi dell'intervento, se dovuti, saranno computati a consuntivo o in corso d'opera.

In tutti i casi di intervento straordinario su richiesta che comportino la trasferta del personale dell'Appaltatore presso gli scali di Brindisi, Foggia e Grottaglie, l'Appaltatore avrà diritto ad un rimborso spese per detta trasferta sulla base della tariffa oraria di euro 30,00/h.

#### **Art. 5 – Durata**

Il servizio prevede una durata di 3 (tre) anni dalla data di inizio dello stesso.

#### **Art. 6 - Corrispettivi e termini di pagamento**

Il prezzo dell'appalto relativo agli interventi di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria è quello corrispondente all'importo offerto in sede di gara.

Il prezzo di cui sopra è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Nelle ipotesi di interventi ordinari, straordinari e su richiesta che comportino l'utilizzo di pezzi di ricambio il cui costo unitario superi i 100,00 euro, il relativo approvvigionamento - ove non causato da negligenza o errore dell'Appaltatore o da quest'ultimo non effettuato a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni di cui al presente Capitolato Tecnico - sarà effettuato a cura e spese di AdP, mentre il relativo intervento di riparazione/manutenzione per la messa in esercizio del mezzo rimarrà a carico dell'Appaltatore ed è da intendersi ricompreso nell'importo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che l'Appaltatore eseguirà su mezzi di proprietà di società terze operanti sui quattro scali pugliesi, nonché per l'attività di noleggio di macchine operatrici aeroportuali ad operatori terzi, l'Appaltatore è tenuto a versare ad AdP una *royalty* pari al 10% dell'importo mensile degli interventi effettuati e/o del noleggio. Il corrispettivo relativo alle attività di manutenzione straordinaria e di noleggio effettuate per operatori terzi verrà fatturato a seguito della comunicazione trimestrale dei dati inerenti il fatturato e dovrà essere corrisposto entro 30 giorni data fattura.

In tutti i casi di intervento straordinario su richiesta che comporti la trasferta del personale dell'Appaltatore presso gli scali di Brindisi, Foggia e Grottaglie, l'Appaltatore avrà diritto ad un rimborso spese per detta trasferta sulla base della tariffa oraria di euro 30,00/h, e non è da intendersi come ricompreso nell'importo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Il servizio di nolegg di macchine operatrici aeroportuali presso i quattro scali pugliesi, verrà secondo i tariffari stabiliti da Aeroporti di Puglia ed indicati in allegato (Allegato B) al presente capitolato tecnico e non è da intendersi come ricompreso nell'importo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Tutti i pagamenti relativi all'attività in oggetto avverranno in ratei trimestrali posticipati, previa emissione del certificato di buona esecuzione da parte del Responsabile Mezzi AdP e dietro presentazione di regolare fattura, che sarà liquidata entro il termine di sessanta giorni dalla sua presentazione.

Sul rateo saranno applicate altresì le eventuali penalità specificate nel presente capitolato.

Ciascuna fattura, prima di essere liquidata, dovrà essere corredata di benestare scritto dalla stazione appaltante circa la regolare esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste e dal DURC dell'Appaltatore aggiornato alla data di presentazione della fattura.

L'Appaltatore dovrà altresì corrispondere ad AdP i canoni di sub concessione come individuati al successivo art. 12 del presente Capitolato. I pagamenti relativi a detti canoni avverranno in ratei trimestrali anticipati entro il termine di trenta giorni data presentazione fattura.

Aeroporti di Puglia si riserva la facoltà di operare una compensazione fra il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per lo svolgimento del servizio in oggetto ed i canoni di sub concessione dovuti dall'Appaltatore come individuati al successivo art. 12.

In ogni caso, la mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà essere assunta dall'Appaltatore come valido motivo per l'interruzione del servizio.

## **Art. 7 - Penali**

### *Interventi di manutenzione prestati in ritardo*

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di manutenzione ordinaria programmata, si applicherà una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di giorni 15 trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto per inadempimento senza alcun obbligo di costituzione in mora.

Nel caso di ritardo rispetto ai tempi di riconsegna del mezzo indicati nei preventivi, AdP applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di 15 giorni trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto per inadempimento senza alcun obbligo di costituzione in mora.

### *Mancato o ritardato recupero dei veicoli in avaria*

Il mancato recupero dei mezzi in avaria comporterà l'applicazione di una penale pari al Euro 100,00.

### *Mancata produzione o mancato aggiornamento delle schede tecniche*

La mancata tenuta delle schede tecniche dei veicoli o il mancato aggiornamento delle stesse comporteranno l'applicazione di una penale Euro 50,00 per ogni scheda tecnica.

#### Interventi manutentivi non risolutivi

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi o difformi rispetto alle richieste presentate da AdP, quest'ultima si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altra ditta specializzata a spese dell'Appaltatore.

#### Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici, AdP si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese dell'Appaltatore.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto di Aeroporti di Puglia S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 8 - Certificato di regolare esecuzione**

Ogni intervento (programmato, ordinario o straordinario) dovrà essere effettuato a regola d'arte. Ogni prestazione potrà, a tal fine, essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo.

Al termine di ciascun mese, il Capo Scalo AdP, procederà alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione.

In tale certificato verranno evidenziati eventuali inadempimenti riscontrati e, ricorrendone i presupposti, quantificate le eventuali penali da portare in deduzione.

L'Appaltatore dovrà firmare per presa d'atto e/o accettazione il certificato di regolare esecuzione, eventualmente inserendo le proprie controdeduzioni.

#### **Art. 9 – Personale dipendente dell'Appaltatore - Referenti**

L'Appaltatore deve effettuare il servizio con proprio personale dipendente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, adeguato numericamente e qualitativamente in relazione a tutti gli obblighi, prescrizioni ed adempimenti previsti in tutti i documenti contrattuali.

Qualora AdP S.p.A., nel corso dello svolgimento del servizio riscontrasse, a suo unico ed insindacabile giudizio, che il numero del personale destinato sia insufficiente e/o inadatto e/o incompetente, disporrà, senza nessun maggior compenso per l'Appaltatore, per il suo adeguamento in termini numerici, agli standard qualitativi, normativi e di sicurezza.

L'Appaltatore è altresì ritenuto responsabile unico dell'operato del personale dallo stesso dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge vigenti, nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio e deve adempiere anche agli oneri assicurativi assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme in vigore in materia di lavoro e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto anche a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque utilizzato nell'espletamento del servizio. È pertanto tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore, comunque, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che, la mancata richiesta da parte di AdP S.p.A. non lo esonera in alcun modo dalle proprie responsabilità.

All'atto della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà comunicare ad AdP S.p.A. i nominativi e recapiti del/dei responsabile/i nonché di tutto il personale adibito al servizio in oggetto.

#### **Art. 10 - Variazioni dell'entità del servizio**

Nel corso dell'esecuzione del contratto, AdP si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la qualità dei mezzi oggetto del servizio, dandone preventiva e congrua comunicazione scritta all'Appaltatore.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'Appaltatore di risoluzione anticipata del contratto e non comporteranno una modifica del corrispettivo contrattuale, ad eccezione del caso in cui tale variazione superi il 15%.

#### **Art. 11 – Attività di noleggio di mezzi di rampa**

L'Appaltatore si impegna altresì a rendere disponibile a noleggio presso il proprio centro assistenza/officina dello scalo di Bari macchine operatrici aeroportuali utilizzabili presso i quattro scali pugliesi. Il costo relativo al noleggio di detti mezzi verrà retribuito secondo i tariffari stabiliti da Aeroporti di Puglia ed indicati in allegato (Allegato B) al presente capitolato tecnico.

Sono di seguito elencate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le macchine operatrici relative al servizio di noleggio:

- Trattori
- Autoscala
- Air Starter Unit (ASU)
- Ground Power Unit (GPU).

#### **Art. 12 – Centro di Assistenza/Officina**

L'Appaltatore, inoltre, dovrà garantire un centro di assistenza/officina presso l'aeroporto di Bari, a tal fine Aeroporti di Puglia si impegna a mettere a disposizione dell'Appaltatore parte di un hangar che dovrà essere caratterizzato ad officina a cura e spese dell'Appaltatore stesso, avente una superficie di 200 mq.

Detta officina dovrà possedere attrezzature idonee e consone ad eseguire gli interventi sul parco mezzi di AdP, nonché tutte le licenze ed autorizzazioni prescritte dalla normativa in vigore per l'espletamento dell'attività.

Le aree ove sarà installata detta officina saranno subconcesse all'Appaltatore da AdP con un canone annuale di Euro 12.000,00. L'Appaltatore dovrà altresì corrispondere ad AdP le spese per le utenze comuni quantificate in Euro 15/mq annui.

#### **Art. 13 – Scorte**

L'Appaltatore dovrà altresì gestire e rifornire, a propria cura e spese, un magazzino per i pezzi di ricambio per la manutenzione ordinaria programmata e straordinaria, nonché trasmettere ad Aeroporti di Puglia, su base annuale, l'elenco delle scorte di magazzino.

Si precisa che, per tutti i pezzi di ricambio il cui costo unitario superi i 100,00 euro, il relativo approvvigionamento - ove non causato da negligenza o errore dell'Appaltatore o da quest'ultimo non effettuato a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni di cui al presente

Capitolato Tecnico - sarà effettuato a cura e spese di AdP ed il relativo intervento di riparazione/manutenzione per la messa in esercizio del mezzo sarà a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 14 – Oneri dell'Appaltatore**

Oltre al pagamento del corrispettivo di cui ai precedenti artt. 6 e 12, sono a carico dell'Appaltatore:

- gli oneri e i costi di realizzazione, installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti e delle strutture fisse e mobili del centro assistenza/officina, nonché degli allacciamenti elettrici e telefonici etc. Gli impianti elettrici che verranno installati e o/ristrutturati dal sub - concessionario devono essere a norma della D.M. 37/08 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. AdP, peraltro, rimane estranea ai rapporti tra l'Appaltatore e l'ente distributore di energia elettrica per l'allacciamento della rete e della relativa fornitura; restando convenuto che ove l'energia venga fornita da AdP S.p.A. alla stessa spetterà il rimborso del costo maggiorato del 4% per spese generali;
  - quanto derivante dalle leggi di PS;
  - le imposte e le tasse di qualsiasi natura relative all'attività in oggetto, ivi comprese quelle dei rifiuti urbani;
  - gli oneri per le utenze comuni afferenti i beni che per la loro diretta connessione risultano asserviti anche se in modo non esclusivo (zone di uso comune) agli immobili in subconcessione, così come determinati da AdP S.p.A., quantificati in Euro 15,00 (euro quindici/00) per mq, che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed accettare, incondizionatamente e senza eccezioni di sorta;
  - gli oneri e i costi derivanti dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento tecnico e normativo delle apparecchiature ed impianti, in modo che gli stessi siano sempre in buono stato, piena efficienza ed adeguati al livello dell'attività da svolgere;
  - la riparazione dei danni provocati ad AdP o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con la sub - concessionaria;
  - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
  - quanto previsto da tutte le disposizioni aeroportuali ed a tutte le normative e prescrizioni delle Autorità competenti nazionali (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ENAC).
- AdP è tenuta a verificare la congruità delle installazioni contenute nel progetto che sarà successivamente approvato dall'ENAC. Ad insindacabile giudizio di AdP gli impianti potranno essere temporaneamente o definitivamente rimossi per interventi infrastrutturali e di pianificazione aeroportuale senza alcun onere a carico di AdP ed eventualmente potranno essere ricollocati dall'Appaltatore su indicazione della stessa AdP delle posizioni sostitutive.
- È fatto divieto all'Appaltatore di esercitare qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, con la precisazione che l'esposizione del logo societario non costituisce forma di pubblicità.

#### **Art. 15 - Custodia**

AdP non intende costituirsi depositaria dei valori, oggetti attrezzi o materiali che l'Appaltatore tiene o terrà nelle aree in sub-concessione, rimanendo la custodia e conservazione degli stessi a totale carico, rischio e pericolo dell'Appaltatore, senza responsabilità alcuna da parte di AdP S.p.A. né per mancanze o sottrazioni, né per danni provocati da incendi, inondazioni e altre cause anche se in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea.

#### **Art. 16 – Responsabilità e copertura assicurativa**

L'Appaltatore terrà indenne AdP S.p.A. dai danni eventualmente causati ai suoi dipendenti od a sue attrezzature o che comunque possano derivare a qualsiasi titolo da comportamenti di terzi estranei all'organico ad AdP stessa.

L'Appaltatore è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura che risultano arrecati a persone o cose dal proprio personale ed in ogni caso provvede senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà stipulare e produrre all'atto di sottoscrizione del contratto una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, Aeroporti di Puglia compresa. La polizza dovrà coprire tutti i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività oggetto di appalto, ivi compresi il ricorso terzi da incendio e i danni per l'interruzione dell'attività, per un massimale non inferiore ad Euro 50.000.000,00, per l'intera durata della gestione restando inteso che tale massimale non costituisce il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale danno nel suo valore complessivo risponderà, comunque, l'Appaltatore medesimo.

Tale copertura contiene espressamente la seguente integrazione:

- estensione al novero di terzi alla Aeroporti di Puglia S.p.A., ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti. Aeroporti di Puglia è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che per le stesse cause dovessero derivare all'Appaltatore o al suo personale.

*La stessa polizza dovrà contenere il vincolo a favore di AdP S.p.A, per una durata pari a quella della subconcessione, utilizzando il seguente testo:*

- *“la presente polizza per una somma pari a Euro 50.000.000,00 è vincolata a tutti gli effetti a favore di AdP S.p.A, concessionaria dei beni demaniali ENAC fino al 12/02/2043; pertanto la Società assicuratrice si obbliga:*
- *a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto; a non liquidare alcun indennizzo se non in contraddittorio e con il consenso scritto di AdP S.p.A;*
- *a pagare esclusivamente a AdP S.p.A l'importo della liquidazione del sinistro;*
- *a notificare tempestivamente a AdP S.p.A a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta lettera raccomandata da parte di AdP S.p.A.*
- *Resta convenuto, inoltre, che non potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, variazioni alle garanzie di polizze (eventi atmosferici, eventi socio/politici...), storno o disdetta del contratto di assicurazione senza il preventivo consenso scritto da parte di AdP S.p.A.”*

Inoltre, con riferimento all'hangar messo a disposizione da AdP, che dovrà essere caratterizzato ad officina, l'Appaltatore dovrà stipulare e produrre all'atto di sottoscrizione del contratto una polizza di assicurazione incendio sul fabbricato dato in consegna per un valore non inferiore ad €. 200.000,00. La stessa polizza dovrà prevedere l'estensione agli eventi atmosferici, sovraccarico nevi, eventi sociopolitici compresi gli atti di terrorismo e terremoto.

*La stessa polizza dovrà contenere il vincolo a favore di AdP S.p.A, per una durata pari a quella della subconcessione, utilizzando il seguente testo:*

- *“la presente polizza per una somma pari a Euro 200.000,00 è vincolata a tutti gli effetti a favore di AdP S.p.A, concessionaria dei beni demaniali ENAC fino al 12/02/2043; pertanto la Società assicuratrice si obbliga:*
- *a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto; a non liquidare alcun indennizzo se non in contraddittorio e con il consenso scritto di AdP S.p.A;*
- *a pagare esclusivamente a AdP S.p.A l'importo della liquidazione del sinistro;*
- *a notificare tempestivamente a AdP S.p.A a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta lettera raccomandata da parte di AdP S.p.A.*



*Resta convenuto, inoltre, che non potranno aver luogo diminuzioni di somme assicurate, variazioni alle garanzie di polizze (eventi atmosferici, eventi socio/politici...), storno o disdetta del contratto di assicurazione senza il preventivo consenso scritto da parte di AdP S.p.A.”.*

#### **Art. 17 – Riconsegna dei beni**

In ciascuna delle ipotesi di scadenza per decorso del termine stabilito, revoca, risoluzione, decadenza, interruzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di riconsegnare gli spazi subconcessi, sgomberati a proprie spese dei beni che non debbano essere restituiti ad AdP, entro 30 giorni dal ricevimento di apposita, semplice intimazione scritta.

Il mancato adempimento di tale intimazione attribuirà senz'altro ad AdP il diritto di provvedere d'ufficio allo sgombero degli immobili, in danno dell'Appaltatore, il quale sin d'ora solleva AdP da ogni e qualsivoglia molestia da parte di eventuali terzi interessati verso i quali esso solo risponderà delle conseguenze dello sgombero.

#### **Art. 18- Cauzione definitiva**

A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore dovrà prestare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione deve essere prodotta nelle forme e alle condizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06.

Tale fideiussione dovrà evidenziare:

- che lo svincolo sarà disposto solo dalla Aeroporti di Puglia S.p.A. con apposita dichiarazione o restituzione dell'originale;
- che l'Ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta della Aeroporti di Puglia S.p.A., il versamento della somma dovuta entro 15 giorni;
- che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.);
- che l'ente fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2 comma c.c..

La cauzione resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque oltre 90 giorni dopo la data di cessazione del contratto.

Tale contestazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni a carico dell'impresa inadempiente.

#### **Art. 19 - Riservatezza**

L'Appaltatore, e per esso il proprio personale dipendente, è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza su tutto quanto fosse venuto a sua conoscenza durante l'espletamento del servizio.

#### **Art. 20 – Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore**

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno garantire l'utilizzo di ricambi originali o autorizzati dalle case costruttrici e lo smaltimento dei pezzi sostituiti.

L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella espletata direttamente da AdP S.p.A. e da altri appaltatori o fornitori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, al riguardo prima della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà redigere il DUVRI, giusto D.Lgs. 81/2008, ed in ottemperanza al S.A.G.I.S.S.L. AdP S.p.A. del 25.09.08, prot. 5460.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative ed osservare tutte le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di

contratti di lavori, di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di quant'altro sia rilevante ai fini della esecuzione dell'appalto.

In particolare l'Appaltatore dovrà altresì provvedere alla gestione e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi in conformità alla normativa vigente in materia.

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nei documenti ivi richiamati si fa riferimento alla normativa in vigore.

L'Appaltatore, inoltre, deve, di propria iniziativa, adottare ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

Ove questi si verificassero, l'Appaltatore deve provvedere al completo e sollecito risarcimento dei predetti danni e di ogni competenza.

#### **Art. 21 - Condizioni ambientali**

Con la sottoscrizione del contratto di appalto l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto in debito conto l'attività presente sullo scalo relativamente ai movimenti di aeromobili, passeggeri, istituzioni ed utenza tutta, compresi i servizi essenziali, quelli prioritari, quelli accessori e quelli complementari, nonché tutte le condizioni ambientali, le circostanze presenti ed altre ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione dell'appalto e sulla determinazione dei prezzi.

L'Appaltatore dichiara, quindi, di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi, nonché della disponibilità e del costo effettivo della manodopera.

#### **Art. 22 - Cessione del contratto**

Il contratto di appalto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza dello stesso.

La cessione del credito è soggetta ad espressa manifestazione di volontà da parte della committente. L'Appaltatore che intenda procedere alla cessione del credito dovrà darne notifica ad AdP S.p.A. nei modi previsti dalla legge ed acquisire il nulla osta da parte di quest'ultima.

#### **Art. 23 - Controversie**

Per qualsiasi controversia che insorgesse nella interpretazione o nella esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Bari.

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti del DLgs. 196/2003, in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, AdP comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è Aeroporti di Puglia SpA – con sede in Viale Enzo Ferrari, Aeroporto Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari).

Responsabile del trattamento è il Dott. Col. Giuseppe Italiano.

**Art. 25 – Spese contrattuali**

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto di appalto, quelle di registrazione, nonché ogni altra spesa connessa e dipendente sono a carico dell'Appaltatore.

Bari, lì 29 settembre 2009.

Il Direttore Generale  
Marco Franchini